

COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

**Regolamento per la disciplina delle riprese
audio-video e streaming delle sedute del
Consiglio comunale**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Autorizzazioni

Art. 3 - Informazione e privacy

Art. 4 - Trasmissione delle videoriprese

Art. 5 - Gestione dei disservizi

Art. 6 - Norme di rinvio

Art. 7 -Sanzioni

Art. 8 -Costi

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 -Finalità

Il Comune di Appignano, *con l'obiettivo di favorire e ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e* perseguendo finalità di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e di successiva diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, anche in diretta streaming, effettuate direttamente o da soggetto preventivamente ed espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio.

Art. 2 -Autorizzazioni

- 2.1 Il Presidente del Consiglio comunale è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e della relativa diffusione. Lo stesso ha il compito di:
- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula o di violazioni del presente regolamento.
 - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
- 2.2 Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
- 2.3 I soggetti terzi, esterni all'Ente, che - per motivi vari- in ossequio al diritto di cronaca e/o informazione - vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente).
- modalità delle riprese e della successiva trasmissione (web, diretta, differita).
- finalità perseguite.
- dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati.
- attestazione della presa visione del presente Regolamento e dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso.
- dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.
- l'impegno a non utilizzare il materiale prodotto per scopi di lucro e/o per fini meramente discriminatori.
- ***l'impegno di fornire gratuitamente all'Ente che lo richiama copia integrale della registrazione completa della seduta consiliare, nel rispetto del Regolamento 679/2916 UE e normativa di settore***
- l'impegno di astenersi dal fare un utilizzo a scopo di lucro delle riprese effettuate.
- la dichiarazione di non commercializzare il materiale audiovisivo avente ad oggetto le riprese della seduta consiliare.
- ***l'impegno a rispettare il divieto di esprimere opinioni o commenti durante le riprese da parte del tecnico operatore addetto alla ripresa.***

2.4 Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale e presentata direttamente al protocollo dell'ente.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima dello svolgimento del Consiglio comunale; per i soggetti, la cui attività di ripresa non si limiti alla singola seduta, dovrà indicare il termine massimo per cui si chiede l'autorizzazione che comunque non potrà avere efficacia dopo la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio comunale.

2.5 Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale, pur avendo la facoltà di specificare eventuali indicazioni operative, dovrà in ogni caso pronunciarsi in forma scritta entro un termine ragionevole al fine di consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.

2.6 L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, così da poter posizionare, prima dell'apertura della seduta, la strumentazione necessaria; a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; a non utilizzare le immagini a

scopo di lucro. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà di conseguenza dal relativo diritto.

Art. 3 – Informazione e privacy

- 3.1 Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
- 3.2 Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, verrà disposta l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videoriprese, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di queste ultime.
- 3.3 È fatto divieto riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio (emiciclo) riservato al Consiglio Comunale.
- 3.4 Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili; pertanto è fatto obbligo a tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003e successive modifiche ed integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
- 3.5 Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come

“giudiziari” ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

3.6 Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale: i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario generale ed il personale dipendente in servizio; tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Presidente del Consiglio, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 4 - Trasmissione delle videoriprese

4.1 Tutti i soggetti autorizzati dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione. *Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale dovranno essere diffuse in versione integrale, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta (“streaming live”) o in differita (“streaming on demand”) e/o in qualsiasi altro modo la si vorrà diffondere.*

Art. 5- Gestione dei disservizi

5.1 I lavori del Consiglio dovranno procedere, e non potranno essere in nessun caso interrotti, in presenza di un mal funzionamento o di rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Art. 6 - Norme di rinvio

6.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

6.2 Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.7 Sanzioni

7.1 La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione al medesimo soggetto per un periodo di 3 anni. Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente regolamento si applica, altresì, con provvedimento del Sindaco, la sanzione amministrativa pecuniaria *da 25,00 a 500,00 euro (art. 7-bis Testo Unico Enti locali D.Lgs. 267/2000).*

Art. 8 Costi

8.1 Ogni e qualsiasi costo, nessuno escluso, necessario e/o occorrente per quanto previsto nel presente regolamento è ad esclusivo carico del soggetto richiedente.

Art. 9- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione, giusta disposizione statutaria.